

# FOGLI INFORMATIVI

(ai sensi della delibera CICR del 4.3.2003)

## CREDITI DI FIRMA

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione e forma giuridica: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA, società cooperativa

Sede legale: BRESCIA, via Reverberi 1

Sede amministrativa: NAVE, via Brescia 118

Telefono: 03025391

Fax: 0302537695

email: [info@creditocooperativodibrescia.it](mailto:info@creditocooperativodibrescia.it)

Indirizzo telematico: [www.creditocooperativodibrescia.it](http://www.creditocooperativodibrescia.it)

Codice ABI: 08692

Numero d'iscrizione all'Albo banche presso la Banca d'Italia: 2418.2.0

Numero di iscrizione Registro imprese di Brescia: 00385040175, CCIAA Rea n. 14578

Numero di iscrizione Albo Società Cooperative: A159293

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo di garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

### CHE COS'E' IL CREDITO DI FIRMA

Il credito di firma è il contratto con cui la banca garantisce il pagamento di un debito di un cliente (affidato) nei confronti di un soggetto terzo (creditore). Il cliente è tenuto a rimborsare alla banca quanto da questa pagato in esecuzione del contratto, nonostante eventuali opposizioni da parte del cliente stesso, e può rivalersi nei confronti di quest'ultimo.

### PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE RILASCIO: euro 200,00

SPESE DI MODIFICA: euro 100,00

COMMISSIONE ANNUA: 2,40% dell'importo garantito (minimo euro 51,65)

TASSO ANTICIPAZIONI: Euribor tre mesi/360 rilevato il giorno in cui avviene l'operazione, aumentato di 5 (cinque) punti percentuali

CONTRIBUTO AL FONDO DI SOLIDARIETA' (D.LGS. 122/2005): 5 per mille dell'importo garantito

TASSE, IMPOSTE E BOLLI: come previsto dalla normativa vigente

SPESE PER INVIO COMUNICAZIONE VARIAZIONE CONDIZIONI: euro 5,16 + spese postali

SPESE PER INVIO COMUNICAZIONE PERIODICA: euro 5,16 + spese postali

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso dal contratto

Il cliente può porre fine, ridurre o sospendere il contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di 15 giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta.

Il cliente può recedere dal contratto senza preavviso in presenza di giusta causa o giustificato motivo.

La banca può porre fine, ridurre o sospendere il contratto, in qualsiasi momento, con preavviso di 15 giorni, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta.

La banca può recedere dal contratto senza preavviso in presenza di giusta causa o giustificato motivo.

Il cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto al momento dello scioglimento del contratto.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

n° 10 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente

### Reclami, ricorsi e mediazione

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (via Brescia n. 118 – 25075 – Nave - BS), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, in alternativa al ricorso al giudice, può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Resta salva la facoltà di rivolgersi al giudice nel caso in cui il cliente non fosse soddisfatto della decisione dell'ABF o la mediazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF, secondo la procedura sopra illustrata, oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. Nel contratto è possibile pattuire che la mediazione sia esperta presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui sopra. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

## LEGENDA

<b>Debitore principale</b>	È la persona per cui la banca si rende garante
<b>Fideiussore</b>	La banca
<b>Regresso</b>	È il potere del fideiussore (la banca) di agire nei confronti del debitore, qualora abbia dovuto pagare in sua vece sulla base della fideiussione rilasciata